

Codice Etico

Il codice etico della Rea Company SRL costituisce uno degli strumenti posti in essere al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e comportamenti atti alla salvaguardia dei propri valori etici. Sono destinatari del Codice Etico tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con la Società e operano per perseguirne gli obiettivi. I destinatari, come sopra individuati, devono astenersi dal porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per se fattispecie di reato tra quelle indicate nel Digs 231/01 possano anche solo favorirli.

Art.1

La Rea Company SRL si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza, si impegna a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del singolo.

Art.2

Ogni persona è rispettata nel proprio credo religioso, etnia ed opinione politica.

Art. 3

La Rea Company SRL riconosce che le risorse umane costituiscono fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione della Società è orientata alla promozione delle risorse umane interne ed alla correttezza dei rapporti di lavoro indispensabili per la qualità dei servizi.

Art. 4

L'Organo Amministrativo è tenuto ad ispirarsi ai principi del presente codice nel fissare gli obiettivi strategici dell'azienda, nel proporre gli investimenti, nel realizzare i progetti nonché nell'adozione di qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione aziendale. I dirigenti devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel presente codice diffondendo uno stile partecipativo, rafforzando la coesione e lo spirito di gruppo.

Art. 5

I dipendenti, collaboratori e consulenti devono ispirarsi nello svolgimento dell'attività

svolta alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, della completezza e della trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale, alla chiarezza e verità nell'applicazione delle procedure interne e nel rispetto del presente codice.

Art. 6

Il perseguimento degli scopi sociali non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello Stato Italiano, alle disposizioni del presente codice, alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro, al rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale, del Regolamento interno. La Società si ispira a principi di lealtà e correttezza.

Art. 7

I rapporti della Rea Company SRL nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

Art. 8

E' vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

Art. 9

La fruizione di beni aziendali, attrezzature e informazioni fornite dai committenti non è consentita per uso e interesse personale di qualunque genere.

Art. 10

La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della Rea Company SRL. La Società si impegna ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

Art. 11

La Società mira a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione regolato dallo statuto dei diritti dei lavoratori.

Art. 12

Non impiega lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge. Ogni dipendente/collaboratore viene trattato con rispetto e dignità. La Rea Company

riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

Art. 13

La Rea Company SRL richiede ai propri fornitori, appaltatori, subappaltatori e ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su:

1. valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio;
2. garanzie di assistenza e tempestività;
3. atteggiamento socialmente responsabile.

Art. 14 (questo lo toglierei del tutto)

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni Pubbliche e la committenza in genere spetta alle funzioni aziendali a ciò preposte. E' fatto divieto ai lavoratori di promettere, richiedere, offrire o ricevere, beni, favori, prestazioni o qualsiasi altra utilità. Non è pertanto ammessa nei rapporti con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio alcuna forma di regalo o beneficio/utilità gratuito, promesso, richiesto, ricevuto o offerto che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste o offerte di benefici da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o da qualsiasi altra persona che intrattenga rapporti con la Società deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente ed informarne immediatamente il proprio diretto superiore.

Art. 15

La Rea Company SRL si impegna alla diffusione, verifica e monitoraggio del Codice Etico. In ogni rapporto con i committenti, tutte le parti devono essere informate dell'esistenza e dei contenuti delle disposizioni di cui al presente codice etico e sono tenute a rispettarle.

Art.16

La Rea Company SRL non ammette violazioni delle previsioni contenute nel presente codice. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 legge 300/70 (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione, licenziamento),

agli artt. 2119 e 2106 c.c. ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata. Ogni violazione da parte dei collaboratori, dei lavoratori autonomi ed in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto e alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali